

Publicato il 28/01/2025

**N. 00056/2025 REG.PROV.COLL.**

**N. 00469/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo**  
**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 469 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Pescara – Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica, Azienda Usl Pescara, Polizia Municipale del Comune di Pescara, non costituiti in giudizio;  
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A. M., con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, p.zza Italia, 1;

***per l'annullamento***

- previa sospensione, ex art. 55 cpa, degli effetti dei provvedimenti impugnati;
- della Ordinanza sindacale n. -OMISSIS- – Settore sostenibilità ambientale e transizione ecologica del Comune di Pescara e l'Ordinanza sindacale n.-OMISSIS- – Settore sostenibilità ambientale e transizione ecologica; la nota n. T.A. -OMISSIS- adottata dal Comando di Polizia Locale di Pescara – U.O. Polizia Ambientale; la relazione della ASL di Pescara prot. n. -OMISSIS- e tutti i provvedimenti collegati, annessi e connessi anche non conosciuti dalle parti ricorrenti;
- Condannare parte resistente alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio valutando la temerarietà ex art. 96 c.p.c. della condotta processuale della parte resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- preliminarmente il Collegio rileva che nel presente giudizio sono proposte sia censure riguardanti la illegittimità del provvedimento sia censure che determinano un vizio di nullità per violazione/elusione di giudicato;
- ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990 è nullo il provvedimento che è “...è *stato adottato in violazione o elusione del giudicato* (...); ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. il giudice dell'ottemperanza ha competenza funzionale nei giudizi in cui si controverta in materia di nullità per violazione o elusione del giudicato, in quanto tale giudice “*dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato*”;
- ciò premesso, ad avviso del Collegio, può essere innanzitutto mantenuto il rito ordinario per ragioni di connessione; si aderisce infatti, anche per ragioni sostanziali e di economia processuale, a quell'orientamento secondo cui la proposizione dell'azione di ottemperanza unitamente a quella di impugnazione con il rito ordinario non rende la prima inammissibile, quando entrambe le domande siano state proposte, come nella specie, nei confronti delle stesse parti, abbiano ad oggetto gli stessi atti, sebbene considerati sotto profili diversi, e perseguano lo stesso interesse sostanziale (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4302);
- è ben vero che tale orientamento si è formato sulla base della considerazione secondo cui il rito ordinario consente alle parti di esplicitare le facoltà difensive con maggiore incisività rispetto al rito camerale cui è assoggettata l'azione di l'ottemperanza, tanto è vero che il codice del processo amministrativo sanziona con la nullità la violazione delle norme sulla pubblicità dell'udienza e non già l'inverso (art. 87, comma 1, del c.p.a.) (Tar Campobasso, sentenza 423 del 2015; Consiglio di Stato sentenza 4093 del 2024);
- alla luce di tali principi, tuttavia, nel caso di specie non appare esservi stata lesione del diritto delle parti, sia perché la trattazione è comunque avvenuta in camera di consiglio sia perché, anche nel rito di ottemperanza, la giurisprudenza ammette, in base al principio di effettività

della tutela giurisdizionale, la proposizione della domanda cautelare e la relativa trattazione in camera di consiglio (cfr Tar Lazio ordinanza 251 del 2025);

- essendo stato trattato dunque il ricorso in camera di consiglio, in fase cautelare, ne consegue che può essere ammessa anche la definizione con sentenza in forma semplificata ex articolo 60 cpa, anche relativamente all'esame delle censure riguardanti la presunta violazione del giudicato (cfr. Tar Salerno, sentenza 87 del 2025);

- del resto l'Amministrazione resistente si è difesa anche sulla censura riguardante la violazione del giudicato (e il tipo di invalidità derivante non assumerebbe a tal fine alcun rilievo) e alle parti è stato dato avviso di sentenza breve; dunque anche la questione dei più ridotti termini previsti per la trattazione in fase cautelare, rispetto a quelli del rito di ottemperanza, non appaiono assumere rilievo nel caso di specie;

- d'altro canto, sempre nel caso di specie, non appare violata neanche la competenza funzionale di cui all'articolo 114 cpa del giudice dell'ottemperanza, atteso che la sentenza 361 del 2023 non è stata impugnata e dunque è passata in giudicato, con la conseguenza che il giudice della ottemperanza sarebbe stato sempre il Tribunale adito; sotto un ultimo profilo, il trattare l'azione di nullità come azione impugnatoria ex articolo 31 cpa, e non di ottemperanza ex articolo 114 cpa, determinerebbe al più, sul piano dell'azione, un pregiudizio in capo al ricorrente con riguardo ai ridotti termini di impugnazione, ma si tratta di questione che del pari non assume rilievo nel presente giudizio;

- anche la circostanza che i ricorrenti abbiamo chiesto la pronuncia di annullamento per il vizio di violazione o elusione di giudicato e non quella dichiarativa di nullità non rende inammissibile la domanda, atteso che essa è comunque tesa a far valere la invalidità del provvedimento, dunque nel riqualificare l'azione come di nullità, sulla base della causa petenti proposta dagli stessi ricorrenti, il giudice non compie alcuna modifica ultra petita ma si limita a dare la corretta qualificazione giuridica alle conseguenze del vizio dedotto e alla domanda di invalidità prospettata, dunque al petitum, al di là dell'errato *nomen iuris* (Cassazione sentenza 33926 del 2019; Consiglio di Stato sentenza 4093 del 2024); in altre parole la riqualificazione della domanda di annullamento in domanda di nullità, nel caso di specie, non comporta alcuna modifica della causa petendi ed appare in linea con il principio *iura novit curia* (cfr. Cassazione 10402 del 2024: *"il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti"*, purché *"i fatti necessari al perfezionamento della*

*fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame”*);

- non vi è pertanto alcuna pronuncia d'ufficio della nullità, tanto meno in contrasto con il principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cassazione sentenza 8539 del 2011), ma solo una riqualificazione della domanda nei limiti dei poteri a tal fine demandati al giudice;

-ciò premesso in rito, e passando al merito, con il presente ricorso -OMISSIS-, -OMISSIS- impugnano la ordinanza n. -OMISSIS-, del Comune di Pescara, con la quale l'Amministrazione ha ordinato ai medesimi, *“La rimozione immediata di tutti i rifiuti abbandonati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione del provvedimento amministrativo; 2. L'esecuzione di un'attenta ispezione visiva di tutta l'area di interesse, al fine di individuare eventuali ulteriori rifiuti oggetto di abbandono. Per tale scopo si renderà necessario procedere anche alla pulizia e allo sfalcio della vegetazione spontanea incolta la quale può ostacolare una visione d'insieme della situazione; 3. Alla luce dell'annosa problematica di abbandono incontrollato di qualsivoglia tipologia di rifiuti, adottare tutte le azioni di vigilanza e di cura idonee per il mantenimento della suddetta area in accordo con le prescrizioni indicate nel Regolamento Comunale, nonché quelle misure atte a scoraggiare il reiterarsi delle azioni di scarico di rifiuti. Si renderà necessario valutare l'installazione di recinzioni o eventuali altri sistemi di protezione previsti dalla legge.”*;

- gli stessi hanno altresì impugnato la successiva ordinanza n.-OMISSIS- che ha integrato la precedente n. -OMISSIS-, indicando anche la Sig.ra -OMISSIS- tra i destinatari di quest'ultima;

- tra i motivi d'impugnazione i medesimi espongono la violazione/elusione della sentenza 361 del 2023;

- con tale ultima sentenza, hanno ottenuto l'annullamento della ordinanza n.-OMISSIS- del Comune di Pescara, con la quale l'Amministrazione gli ha ordinato, *“in qualità di proprietari dell'area confinante e visibile con Strada Colle Pizzuto e Strada Colle Renazzo, individuata catastalmente al foglio di mappa n. 35 – particelle 1483 e 538, di provvedere, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. entro il termine 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica dell'atto, ad effettuare tutti gli interventi di bonifica necessari e di adeguamento dello stato dei luoghi attraverso lo sgombero delle aree dai rifiuti e loro smaltimento a mezzo di ditte specializzate nonché il ripristino della recinzione mancante”*;

- in tale sentenza, questo Tar ha sottolineato che: *“...i ricorrenti deducono che i terreni oggetto dell'ordine demolitorio sono da anni oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti di etnia rom, ben conosciuta dal Comune di Pescara, che rendeva impossibile accedere ai terreni*

*stessi a causa del rischio per l'incolumità fisica di chiunque vi acceda. Gli occupatori abusivi, oltre a determinare l'inquinamento del sito, hanno realizzato manufatti adibiti al ricovero dei cavalli disponendo del pieno controllo dell'area. I ricorrenti lamentano quindi la manifesta abnormità ed illegittimità del provvedimento impugnato, avendo omesso la P.A. di considerare i rischi per la salute e l'incolumità fisica cui incorrerebbero gli operai eventualmente incaricati dalla proprietà per lo svolgimento di quanto ordinato. In relazione a detta occupazione abusiva i ricorrenti, al fine di poter rientrare in possesso degli immobili, depositavano in data 2.4.2021 atto di denuncia-querela contro ignoti per abusiva occupazione dei terreni. Peraltro, dal decreto di citazione a giudizio del 26.4.2022, si evince come i -OMISSIS-, parti controinteressate nel presente giudizio, siano stati imputati anche per aver realizzato "un deposito incontrollato di rifiuti" sui terreni in questione, in violazione dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006. Il procedimento penale si è concluso con sentenza n. 1455 del 16.4.2023, che ha condannato il -OMISSIS-, parte controinteressata nel presente giudizio, alla pena di un anno di arresto e 16.000 euro di ammenda, nonché alla demolizione delle opere realizzate abusivamente, per il reato di cui all'art. 181, comma I, del D.Lgs. 42/2004. Con la medesima sentenza è stato disposto il non doversi procedere per i reati di deposito di incontrollato di rifiuti e di invasione di terreni per intervenuta prescrizione...";*

*- si è inoltre stabilito che: "Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la disciplina contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale richiedendo il preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'evento con obbligo dell'Amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi utili per il riconoscimento della responsabilità, di procedere all'accertamento dei fatti in contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria a cui l'evento deve essere imputabile almeno a titolo di colpa, nonché di fornire un'esauriente motivazione dell'imputabilità soggettiva della condotta (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza 8 febbraio 2023 n. 69). Deve quindi ritenersi illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità soggettiva della condotta, ed in assenza degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 29/11/2021, n. 528; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11/09/2019, n. 1554). Dalla piana lettura delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006 emerge una scelta precisa del Legislatore in favore della riconduzione della responsabilità per i danni all'ambiente nel paradigma della tradizionale*

*responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva [...] Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (Cons. Stato Sent. n. 1630 del 7.3.2022). 5. Ebbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che l'ordinanza sindacale qui gravata ha imposto la misura sanzionatoria in capo ai ricorrenti in ragione della mera condizione di essere proprietari dei terreni ove sono stati rinvenuti i rifiuti e senza che sia stato riscontrato a loro carico almeno l'elemento soggettivo della colpa attribuendo agli stessi, a titolo di responsabilità oggettiva, l'accumulo di rifiuti. Il Comune eccepisce che i terreni oggetto dell'ordinanza sindacale impugnata (foglio di mappa n. 35 - particelle 1483 e 538) sarebbero estranei a quelli occupati dalle famiglie di etnia rom, trattandosi di area confinante con la sede stradale che presenta una recinzione in alcuni tratti divelta ed in altri addirittura inesistente, in stato di totale abbandono, che non sarebbe affatto occupata abusivamente da soggetti di etnia rom come invece dichiarato dai ricorrenti. L'assunto è radicalmente infondato ed è smentito per tabulas dal momento che, come già rilevato nell'ordinanza cautelare del 3 maggio 2023 n. 47, la p.lla 538 è stata oggetto della denuncia querela in atti per abusiva occupazione presentata alla locale Procura della Repubblica sin dal 12.04.2021 e la p.lla 1438 è stata oggetto di decreto di citazione a giudizio per abbandono di rifiuti del 26.04.2022 emesso a carico dei soggetti controinteressati. Ciò conferma che l'occupazione abusiva ed il deposito incontrollato di rifiuti ha riguardato proprio i terreni oggetto dell'ordinanza impugnata, come del resto acclarato, sotto il profilo fattuale, dalla ricostruzione effettuata nella parte motiva della citata sentenza n. 1455 del 16.4.2023, con cui è stato tuttavia disposto il non doversi procedere per i predetti reati contestati ai controinteressati a causa della intervenuta prescrizione. Pertanto, il gravato provvedimento risulta adottato in assenza di adeguata istruttoria e con carenza di motivazione atteso che il Comune non ha accertato l'estraneità dei ricorrenti alla violazione contestata, ed avendo dal canto loro, i ricorrenti posto in essere una condotta diligente mediante le ripetute segnalazioni al Comune con cui si rappresentava l'impossibilità di accedere ai terreni in questione a causa dell'abusiva occupazione da parte di soggetti di etnia rom, con rischi per la salute e l'incolumità fisica cui incorrerebbe chiunque per lo svolgimento di quanto ordinato. Tale situazione rende pertanto inesigibile la prestazione richiesta ai ricorrenti ed impone un intervento tempestivo dell'ente civico di rimozione dei rifiuti e di bonifica del sito in sicurezza, previo sgombero degli occupanti dall'area da parte della forza pubblica. In una fattispecie*

*analoga a quella per cui è causa la giurisprudenza (T.A.R. Puglia sentenza n. 1218 dell'1.8.2013) ha avuto cura di rimarcare che “in forza del noto principio ad impossibilia nemo tenetur, al privato non può essere ingiunto da parte dell'Amministrazione l'adempimento di obblighi inesigibili. Ne consegue che l'imposizione di detti obblighi contrasta con il fondamentale principio di ragionevolezza (desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 97 Cost.). Il menzionato principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in vari settori del diritto amministrativo in quanto espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2011, n. 5108; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 2 settembre 2010, n. 258). La circostanza dell'occupazione dei fondi da parte di rom, infatti, impedisce materialmente alla ricorrente di portare ad esecuzione le impugnate ordinanze”. Da ultimo, secondo quanto riportato da parte ricorrente, si rileva che la situazione fattuale risulta allo stato immutata, avendo gli occupanti di etnia rom il pieno controllo degli immobili oggetto del provvedimento impugnato, mentre il Comune, a tutela dell'interesse pubblico, non ha ancora provveduto alla rimozione d'ufficio dei rifiuti già prevista dal provvedimento impugnato per il caso di inottemperanza e ribadita nell'ordinanza cautelare n. 47/2023.”;*

- tale sentenza non risulta appellata, ed è dunque passata in giudicato;

- riassumendo, la sentenza 361 del 2023 è stata pronunciata tra le stesse odierne parti, riguarda un provvedimento di analogo contenuto ingiuntivo, e concerne l'area individuata catastalmente al foglio di mappa n. 35 – particelle 1483 e 538 –, dunque pur sempre la particella 538 oggetto del presente giudizio; inoltre il contenuto dispositivo e motivazionale della sentenza era puntuale e vincolato, non residuando margini discrezionali in capo alla pubblica Amministrazione, vuoi in ordine alla individuazione dei responsabili vuoi in ordine agli atti da compiere per ricondurre la situazione alla legalità (cfr. nella sentenza 361 del 2023: “*Tale situazione rende pertanto inesigibile la prestazione richiesta ai ricorrenti ed impone un intervento tempestivo dell'ente civico di rimozione dei rifiuti e di bonifica del sito in sicurezza, previo sgombero degli occupanti dall'area da parte della forza pubblica.*”);

- come noto si ha violazione ed elusione del giudicato, allorché: la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (dal quale, come nel caso di specie, derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero allorché l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare

l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato (Consiglio di Stato sentenza 4594 del 2020; sentenza 4259 del 2024); - ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, atteso che il Comune resistente, invece di dare ottemperanza a quanto stabilito da questo Tar nella puntuale motivazione della sentenza 361 del 2023 in questione, ha adottato un provvedimento di analogo contenuto a quello annullato dal Tribunale;

- a giustificazione di ciò, e in particolare della pretesa diversità di fattispecie, dunque della insussistenza del vizio di violazione/elusione di giudicato, il medesimo Ente locale, nella propria memoria, ha dedotto che: - la particella 538 di cui al fg. 35 non sarebbe occupata dai soggetti di etnia Rom (perché morfologicamente scoscesa e boschiva, dunque inidonea a essere occupata); - i ricorrenti sono comunque responsabili in quanto a conoscenza del deposito di rifiuti perché destinatari di altri provvedimenti di rimozione e di ingiunzione alla recinzione; - è inaccettabile la pretesa dei ricorrenti di ottenere la bonifica dei propri terreni da parte dell'Ente pubblico a proprie spese; - *“i ricorrenti tentano di evitare l'imputabilità a titolo di dolo o colpa per la condotta loro contestata, facendo ricadere la responsabilità dell'inquinamento dell'area su presunti occupanti abusivi che sarebbero altamente pericolosi per l'incolumità altrui (sottintendendo peraltro per il solo fatto di essere di etnia rom). Invero la paventata pericolosità degli occupanti la p.lla n. 225 non è stata assolutamente riscontrata da coloro che sono intervenuti sulla predetta area in occasione dell'intervento sostitutivo operato dall'amministrazione per la rimozione di un manufatto in amianto in data 14 settembre 2021, circostanza nella quale le famiglie di etnia rom presenti in quel momento sul terreno di proprietà degli odierni ricorrenti, non solo non hanno in alcun modo attentato all'incolumità fisica degli operatori ma hanno anzi agevolato l'accesso degli stessi collaborando fattivamente alle predette operazioni.”*; - *“vorrebbero che quella responsabilità oggettiva che non sarebbe a loro ascrivibile, pur essendo essi stessi i proprietari interessati, lo fosse invece nei confronti degli occupanti di etnia rom che non solo occupano particella diversa da quella oggetto di causa, ma addirittura hanno verosimilmente essi stessi delimitato l'area da loro occupata da quella oggetto di deposito di rifiuti con recinzioni, sia pur di fortuna! L'area in questione, identificata come detto con il n. 538, risulta infatti delimitata da quella limitrofa, contraddistinta con il n. 225 mediante apposizione di recinzioni, sia pur a tratti divelte e ammalorate, verosimilmente poste proprio ad opera di coloro che occupano detta ultima particella.”*; - *“A seguito di denuncia querela presentata da parte ricorrente solo in data 02.04.2021 nei confronti degli occupanti abusivi ( -OMISSIS-), la sentenza penale n. 1455/23 dichiarava il non luogo a procedersi nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione*

*dei reati di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e di invasione di terreni di cui agli artt. 110 e 633 c.p. mentre disponeva la condanna nei confronti del Sig. - OMISSIS- per il reato di cui all'art. 181 d. lgs. n. 42/04 ossia per realizzazione di opere senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area sottoposta a detto vincolo, disponendone la demolizione. Orbene, acclarato che la particella su cui si è consumato il reato di occupazione abusiva è quella identificata al n. 225, come risulta dalla citata sentenza, la stessa non rileva in alcun modo nel presente giudizio avendo ad oggetto l'ordine a carico del sig. -OMISSIS- di rimozione delle opere abusivamente realizzate sulla p.lla 225 del terreno di proprietà dei ricorrenti mentre le ordinanze impugnate hanno tutt'altro oggetto, contenendo l'ordine nei confronti dei ricorrenti, anche in solido con i trasgressori terzi, alla manutenzione e bonifica delle aree, nonché alla rimozione dei rifiuti ed all'attuazione delle misure idonee a scongiurare l'abbandono degli stessi, il tutto con riferimento alla p.lla 538.”; - “interessando l'abbandono di rifiuti, come più volte detto, non la p.lla 225 ma la p.lla 538, di cui gli odierni ricorrenti sono nella piena e materiale disponibilità, ben si comprende come le attività richieste dall'ente nelle ordinanze impugnate, sono pienamente esigibili, contrariamente a quanto asserito. Conseguentemente, gli impugnati provvedimenti sono stati legittimamente emanati nei confronti dei proprietari dell'area di che trattasi non avendo gli stessi, pur essendo tenuti ex lege, né custodito tale area, né provveduto all'installazione delle necessarie recinzioni anti intrusione, né a mantenere l'area verde costantemente sgombra dalla vegetazione spontanea e dai residui dello sfalcio, né tantomeno evitato che la stessa fosse adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi. Di qui l'assoluta evidenza della temerarietà dell'azione da valutarsi ex art. 96 cpc.”; - “la sentenza n. 361/2023 riguardava il giudizio avente ad oggetto l'ordinanza sindacale n. 8 del 17.01.2023 con la quale si ordinava la bonifica delle aree identificate al foglio di mappa 35 particelle 1484 e 538 mentre le ordinanze sindacali impugnate in questa sede hanno ad oggetto l'intimazione alla bonifica della sola area identificata al foglio 35 particella 538. Ciò premesso le ordinanze impugnate in questa sede fanno riferimento ad una situazione diversa rispetto a quella oggetto di precedente esame giacché, come emerge anche dal verbale della ASL prot. 0107830 del 27/11/2024 a seguito del sopralluogo del 25/11/2024, si è accertato “un netto peggioramento della situazione rilevata in occasione del sopralluogo eseguito in data 21.08.2024, dal momento che l'area è stata oggetto di ulteriori abbandoni incontrollati””; - “Ogni ordinanza sindacale fa quindi riferimento ad una situazione specifica rilevata in un preciso momento e del tutto distinta da quella rilevata in altri momenti. Nel corso di sopralluogo effettuato da Ambiente spa in data 19 dicembre 2024, ad esempio, è stato evidenziato un ulteriore accumulo rispetto ai precedenti interventi che denotano il ripetersi ed*

*il perpetrarsi del fenomeno fin tanto che i proprietari non potranno rimedio apponendo, previa bonifica, idonee recinzioni antintrusione. Il passaggio in giudicato di una sentenza di annullamento di un'ordinanza sindacale emanata con riferimento ad una precisa e circostanziata situazione rilevata in un preciso momento temporale non può certo comportare l'inibizione all'emanazione di diverse e nuove ordinanze sindacali riguardanti situazioni diverse ed ulteriori rilevate in altri momenti poiché non vi è e non può esservi in tal caso consumazione del potere sanzionatorio della PA. Ne consegue che non si configura in alcun modo, nel caso di specie un'ipotesi di violazione o elusione del giudicato.”;*

- tali assunti non sono idonei a giustificare l'evidente contrasto con quanto stabilito nella succitata sentenza 361 del 2023 passata in giudicato, ove, come già sottolineato, si afferma tra l'altro proprio che: *“la p.lla 538 è stata oggetto della denuncia querela in atti per abusiva occupazione presentata alla locale Procura della Repubblica sin dal 12.04.2021 e la p.lla 1438 è stata oggetto di decreto di citazione a giudizio per abbandono di rifiuti del 26.04.2022 emesso a carico dei soggetti controinteressati. Ciò conferma che l'occupazione abusiva ed il deposito di incontrollato di rifiuti ha riguardato proprio i terreni oggetto dell'ordinanza impugnata, come del resto acclarato, sotto il profilo fattuale, dalla ricostruzione effettuata nella parte motiva della citata sentenza n. 1455 del 16.4.2023, con cui è stato tuttavia disposto il non doversi procedere per i predetti reati contestati ai controinteressati a causa della intervenuta prescrizione.”;* tale sentenza inoltre, giova ancora evidenziarlo, riguardava proprio un'analoga ordinanza avente a oggetto anche la medesima particella 538 per l'abbandono di rifiuti;

- appare dunque manifesta la violazione del giudicato;

- non è condivisibile poi il ragionamento secondo cui la circostanza dell'ulteriore accumulo di rifiuti possa condurre la fattispecie al di fuori delle chiare e vincolanti coordinate dettate dal Tribunale in ordine agli obblighi di rimozione; seguendo tale ragionamento, infatti, ogni ulteriore gettito di rifiuti, in difetto di qualsivoglia nuova acquisizione investigativa (cfr. il verbale dei Carabinieri forestali del 28.6.2024, in cui si specifica che il sopralluogo e le ulteriori indagini non hanno condotto alla individuazione degli autori), sarebbe in grado di porre nel nulla una precedente sentenza, passata in giudicato, sulla responsabilità per la rimozione, non solo dei nuovi rifiuti, ma anche dei precedenti;

- peraltro, è appena il caso di osservare che l'inadempienza del Comune alle prescrizioni dettate nella motivazione della sentenza 361 del 2023 (*“Tale situazione rende pertanto inesigibile la prestazione richiesta ai ricorrenti ed impone un intervento tempestivo dell'ente civico di rimozione dei rifiuti e di bonifica del sito in sicurezza, previo sgombero degli occupanti dall'area da parte della forza pubblica.”*), fa ovviamente sorgere proprio in capo al medesimo

una responsabilità a titolo specifico, per violazione di precise prescrizioni giurisdizionali, non solo in ordine al permanere della situazione ma anche in ordine a ogni successivo gettito di rifiuti, che come noto è ontologicamente favorito e incoraggiato dalla presenza di altri rifiuti sulla medesima area;

- la perseveranza dell'Ente locale nel ritenere responsabili i ricorrenti appare in contrasto, non solo con la più volte citata sentenza 361 del 2023, ma anche con quanto risulta nella parte motiva della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara 1455/23, in essa richiamata;

- dalla motivazione di tale sentenza, infatti, si evince che gli imputati, che hanno occupato il terreno dei ricorrenti, sono stati citati a giudizio per aver realizzato abusivamente delle costruzioni per ricovero di animali, e delle recinzioni, oltre all'abbandono dei rifiuti; in nessuna parte della sentenza si afferma che i medesimi non sono responsabili della costruzioni delle opere abusive né dell'abbandono di rifiuti; anzi, il collegamento tra le due condotte si evince dalla medesima sentenza, laddove si afferma che *“è verosimile pensare che i rifiuti erano presenti nell'area sin dalla realizzazione delle strutture adibite al ricovero di animali e comunque nella incertezza della data del reato va considerata quella più favorevole al reo”*; peraltro si trattava di rifiuti compatibili con l'attività antropica ivi esercitata (inerti, frigoriferi, medicinali), e a tal proposito anche i rifiuti rinvenuti nel sopralluogo del 2024 e citati nella ordinanza oggi impugnata non si discostano da tale natura (*“circa 10 sacchi neri contenenti rifiuti domestici vari, vari rotoli di tapparelle in legno e plastica, cassette di plastica, un asse da stiro, un frigorifero, mobilio vario, imballaggi in cartone, mattoni, vecchi sanitari, pezzi di materiale isolante e suppellettili varie (stima totale circa 10 mc)”*); in altre parole, in disparte la validità di quanto accertato comunque dalla Procura della Repubblica (che conserva valore presuntivo nel presente giudizio, in difetto di una pronuncia assolutoria piena e soprattutto di efficaci autonome indagini compiute dall'Amministrazione), il Giudice penale, nel collegare la data del deposito dei rifiuti alla realizzazione delle opere abusive, ha verosimilmente ritenuto che i primi siano compatibili con quest'ultima attività; l'unico imputato, poi condannato, lo è stato, inoltre, proprio per la realizzazione di quelle strutture abusive, di notevoli dimensioni, per violazione della normativa paesaggistica (unica ipotesi di reato ritenuta non prescritta); strutture di cui aveva la disponibilità e deteneva le chiavi;

- a fronte di tutto ciò, il Comune non può insistere nel ritenere responsabili i ricorrenti per l'abbandono dei rifiuti; né considerare viceversa diligente la realizzazione da parte degli occupanti di una recinzione in difetto di qualsivoglia titolo legittimante o autorizzazione di tipo edilizio (cfr. la memoria dell'Ente locale: *“occupanti di etnia rom... non solo occupano particella diversa da quella oggetto di causa, ma addirittura hanno verosimilmente essi stessi*

*delimitato l'area da loro occupata da quella oggetto di deposito di rifiuti con recinzioni, sia pur di fortuna!");*

- appare conclusivamente accertata la violazione del giudicato di cui alla sentenza 361 del 2023 da parte del Comune resistente, nonché il contrasto del provvedimento qui impugnato con quanto da essa stabilito anche in motivazione, senza contare che non risulterebbe neanche compiuta alcuna attività tesa al ripristino della legalità urbanistica ed edilizia delle aree illegittimamente occupate con opere abusive (a tal fine, come noto, la sanzione demolitoria penale e quella amministrativa possono coesistere, secondo quanto specificato in giurisprudenza, cfr. Tar Napoli, sentenza 2257 del 2024; Cassazione sentenza 18895 del 2024);
- dunque il ricorso merita accoglimento per tutte le ragioni indicate, assorbite le restanti censure non esaminate;
- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara la nullità dei provvedimenti impugnati, ribadendo l'effetto conformativo di cui al giudicato della sentenza 361 del 2023.

Condanna il Comune resistenza al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dei ricorrenti nella misura di euro 3.500, oltre accessori e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Massimiliano Balloriani**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Passoni**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.